

A black and white photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The image shows a complex network of large, curved pipes and vertical structures, with scaffolding and walkways visible. The perspective is looking up, emphasizing the scale and height of the equipment.

LLOYD'S

**YOUR  
INSURANCE  
DOCUMENTS**

**SECURING YOUR PEACE OF MIND**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Codice Ramo	Codice Correspon.		Codice Doc. (*)	Market Reform Contract/Binder
04	102772 KDH		B	06 Jun 2016 / 06 - B003816000
			(*)	F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder

Tipo di assicurazione : RC

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° CRB038A0N02

Nome dell'Assicurato o Contraente: FEDERMANAGER  
 Via Ravenna 14  
 20143 Roma  
 Italy  
 Codice Fiscale / Partita IVA: 80073190581

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo) dalle ore 24:00 del 30/09/2016 alle ore 24:00 del 30/09/2017

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto :

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo: Allegate	<b>Quota Lloyd's: 100,00%</b> Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:								
Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra) Allegate	<table> <tr> <td>1225</td> <td>41,50%</td> </tr> <tr> <td>4444</td> <td>19,50%</td> </tr> <tr> <td>0727</td> <td>6,00%</td> </tr> <tr> <td>2468</td> <td>33,00%</td> </tr> </table>	1225	41,50%	4444	19,50%	0727	6,00%	2468	33,00%
1225	41,50%								
4444	19,50%								
0727	6,00%								
2468	33,00%								

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
00,00	00,00	00,00	00,00	00,00

Data		Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente
10/11/2016	 <b>VITTORIO SCALA</b> Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's in nome e per conto dei membri sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto	AON S.p.a.	

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRESIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP n°35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente : .....

Il pagamento del Premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani

in data ..... L'Incaricato .....

# **POLIZZA/CONVENZIONE AD ADESIONE VOLONTARIA**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI  
(RSPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE)**

La presente Convenzione e' stipulata tra:

**FEDERMANAGER e CONF SERVIZI**

e

**Gli assicuratori  
Alcuni Sottoscrittori dei  
LLOYD'S DI LONDRA**

**Durata della Convenzione:**

**dalle ore 24,00 del 30/09/2015**

**alle ore 24,00 del 30/09/2018**

**SCHEDA DI COPERTURA POLIZZA NUMERO: CRB038A0N02**

<b>1</b>	<b><u>Assicuratori:</u></b> Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's
<b>2</b>	<b><u>Contraente</u></b> FEDERMANAGER Via Ravenna 14 - 00161 Roma Codice fiscale 80073190581
<b>3</b>	<b><u>Assicurati:</u></b> <b>SEZIONE A:</b> Amministratori e Dirigenti di Enti Pubblici (escluse le Società a Controllo Pubblico e la Società a Partecipazione Pubblica) associati, all'atto di adesione alla presente Convenzione, alle Federazioni iscritte e Confservizi, nonché i Dirigenti ed altri Dipendenti Tecnici delle Società a Controllo Pubblico e delle Società a Partecipazione Pubblica associate, all'atto di adesione alla presente Convenzione, alle Federazioni iscritte in Confservizi. <b>SEZIONE B:</b> Amministratori e Dirigenti non Tecnici delle Società a Controllo Pubblico e delle Società a Partecipazione Pubblica associate, all'atto di adesione della presente Convenzione, alle Federazioni iscritte a CONFSERVIZI  <b><u>Enti e Società di appartenenza:</u></b> <b>SEZIONE A:</b> Pubblica Amministrazione Italiana (escluse Società a controllo Pubblico salvo quanto previsto per i dirigenti e dipendenti pubblici) <b>SEZIONE B:</b> Organismi di Diritto Pubblico/ Società a Controllo e/o a Partecipazione Pubblica soggette alla Corte dei Conti
<b>4</b>	<b><u>Periodo di Durata della Convenzione:</u></b> dalle 24.00 ore del 30/09/2015 alle 24.00 ore del 30/09/2018
<b>5</b>	<b>5.1 <u>Massimali opzionabili per ciascun Sinistro:</u></b> Opzione 1) Euro 1.000.000,00 Opzione 2) Euro 2.500.000,00 Opzione 3) Euro 5.000.000,00 <b>5.2 <u>Massimale per corresponsabilità:</u></b> Euro 10.000.000,00 <b>5.3 <u>Massimale aggregato annuo per Singolo Ente/Società di Appartenenza</u></b> Euro 10.000.000,00
	<b><u>Franchigia per Sinistro:</u></b> Nessuna
<b>7</b>	<b><u>Data di retroattività:</u></b> 31/12/2003
<b>8</b>	<b><u>Clausola Broker:</u></b> <b>8.1</b> Broker: AON SPA - Praesidium Spa <b>8.2</b> Corrispondente dei Lloyd's: AON Spa
<b>9</b>	<b><u>Estensioni di Assicurazione:</u></b> Come da testo allegato

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's di Londra	Il Contraente
30/09/2016		

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Applicazione:</b>	il documento che attesta l'adesione del singolo Assicurato alla Convenzione
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, così come richiamato all'Art. A (Destinatari dell'Assicurazione) ed indicato al punto 3 della Scheda di Copertura
<b>Assicuratori:</b>	alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's
<b>Assicurazione:</b>	la copertura assicurativa offerta dalla Convenzione agli Assicurati
<b>Broker:</b>	Aon S.p.A. Corso Marconi 10 10125 Torino - RUI B 000117871 e Praesidium S.p.A. Via Ravenna 14 00161 Roma (RM)- RUI 000134224 quali mandatari incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione della Convenzione, riconosciuti dagli Assicuratori
<b>Carica:</b>	l'attività svolta dall'Assicurato presso gli Enti/Società di appartenenza indicati al punto 3.b) della Scheda di copertura con i quali l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula la presente Convenzione in nome e per conto degli Assicurati
<b>Convenzione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica.
<b>Danno Erariale:</b>	il Danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di case od animali, lesioni personali, morte.
<b>Denuncia di Sinistro:</b>	la notifica, inviata dall'Assicurato agli Assicuratori, del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti nella Convenzione.

<b>Dipendente/ Dirigente Legale:</b>	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3, ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza.
<b>Evento Dannoso:</b>	il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la Richiesta di Risarcimento.
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>Massimale di Corresponsabilità:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori nel caso di un medesimo Sinistro coinvolgente più di un Assicurato appartenente allo stesso Ente/Società di Appartenenza e che in ogni caso abbia aderito a questa Convenzione.
<b>Modulo di Adesione:</b>	modulo attraverso il quale gli Assicurati manifestano la volontà di aderire alla Convenzione.
<b>Nuova Carica:</b>	L'attività esperita dall'Assicurato a seguito del conferimento allo stesso da parte dell'Ente/Società di Appartenenza o dell'Ente Pubblico e altri enti indicati al punto 3 della scheda di copertura in genere di specifica Delega Formale, in data successiva all'adesione alla Convenzione
<b>Periodo di Validità:</b>	Il periodo di operatività dell'Assicurazione ovvero la durata, indicata nel Modulo di Adesione, compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva.
<b>Polizza/Certificato:</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con l'Ente/Società Pubblico e altri enti indicati al punto 3 della scheda di copertura, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

## Responsabilità

**Amministrativa-Contabile:** la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato, detto "agente cantabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio dell'Ente/Società Pubblico e altri enti indicati al punto 3 della scheda di copertura di Appartenenza, che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale o un Danno Erariale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Sinistro:** il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza la quale è prestata l'Assicurazione

**Periodo di Durata:** Il periodo intercorrente tra la data di adesione e la data di scadenza della singola Applicazione.

## DEFINIZIONI PARTICOLARI SEZIONE A

**Delega Formale:** L'atto con il quale gli Enti indicati al punto 3b) - Sezione A della Scheda di Copertura conferisce mandata all'Assicurato per l'assunzione di una specifica carica diversa da quella o da quelle già in essere; costituisce presupposto necessaria per l'attribuzione di una pluralità di Cariche.

**Dipendente – Dirigente:** qualsiasi persona, la cui funzione è identificata nella Convenzione, che sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o sia a questa collegata da altro tipo di mandata o rapporto di servizio e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso.

**Dipendente - Dirigente Tecnico:** qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolga attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

**Ente di Appartenenza:** Gli Enti indicati al punto 3b) - Sezione A della Scheda di Copertura con i quali l'Assicurato ha o abbia avuto un rapporto di servizio o un mandata.

**Perdita Patrimoniale:** il pregiudizio economico subito da terzi, che non sia conseguenza di Danni Materiali.

- Pubblica Amministrazione:** ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero/IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
- Carica Progressiva:** l'attività svolta dall'Assicurato presso gli Enti indicati al punto 3b)- Sezione A della Scheda di copertura al momento dell'adesione, volutamente non assicurata e di conseguenza non dichiarata dallo stesso nel Modulo di Adesione
- Responsabilità Civile:** la responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge (a titolo esemplificativo e non limitativo: Art. 2043 e s. s. c.c. e art. 28 della Costituzione), inclusa la Responsabilità Civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
- Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze Sezione A**
- i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale;
  - ii. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
  - iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
  - iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
  - v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificate e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante:
    - la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
    - la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
  - vi. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può

essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v);

Ai fini della presente Convenzione, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.

## **DEFINIZIONI PARTICOLARI SEZIONE B**

- Altre Cariche:** Tutte quelle cariche non rientranti in quelle di Amministratore e/o Sindaco Revisore, Dirigenti, e Quadri apicali, e/o appartenenti agli Organismo di Vigilanza
- Amministratore:** Qualsiasi persona che sia collegata alla Società di Appartenenza e/o alle Società Esterne in forza di un mandato e che partecipi alle relative attività istituzionali. Sono equiparati ad Amministratori tutti i dirigenti che ricoprono le funzioni di Direttore Generale, di Amministratore Delegato e Consiglieri di Amministrazione.
- Dirigente:** qualsiasi persona, la cui funzione è identificata nella Convenzione, il cui contratto sia stato approvato da CONF SERVIZI o dalle federazioni aderenti alla stessa CONF SERVIZI e che sia collegata alla Società di Appartenenza
- Gruppo Societario:** L'insieme delle Società che hanno partecipazioni azionarie e/o quote sociali fra loro, ovvero le Società Controllate, Partecipate e Collegate.
- Organismo di Diritto Pubblico:** Le Società a capitale pubblico aventi contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
- a) possesso di personalità giuridica;
  - b) sussistenza di dominanza pubblica;
  - c) perseguimento della soddisfazione di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale.
- Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze:**
- i. Qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento da parte della procura della Corte dei Conti, compreso l'invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale;
  - ii. qualsiasi procedimento contabile e anche stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificate e commesso da un Assicurato; qualsiasi

procedimento amministrativo o regolamentato che sia avviato mediante:

- la notifica di una citazione o di analogo atto processuale;
- la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;

iii. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso, non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto inquirente dalla Procura della Corte dei Conti come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto (ii);

Ai fini della presente Convenzione, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.

**Sindaci e Revisori:** Qualsiasi persona fisica che sia titolare della carica di sindaco, revisore o membro del collegio sindacale, sono equiparati alla Categoria Sindaci e Revisori i componenti degli Organismi di Vigilanza

**Società:** Gli Organismi di diritto pubblico e le Società a partecipazione pubblica indicate nell'Applicazione e tutte le Società da esse Controllate oppure una o più di esse soggette al controllo della Corte dei Conti.

**Società di Appartenenza:** La Società a controllo pubblico indicata nell'Applicazione e tutte le Società da essa Controllate ovvero una o più di esse presso la quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego o di mandato al momento della adesione alla Convenzione.  
Sono equiparate inoltre a Società di Appartenenza ognuna delle Società Esterne, che siano collegate e/o partecipate dalla Società di Appartenenza, indicate nell'Applicazione.

**Società a partecipazione Pubblica:**

Le Società costituite nelle forme previste da codice civile le cui quote di capitale sociale sono detenute per la totalità o comunque per quote solitamente rilevanti e generalmente oltre 50% da soggetti pubblici, anche quotate in borsa purché il capitale pubblico sia maggiore del 50%.

**Società Controllate:**

Una Società di cui la Società di Appartenenza (direttamente o indirettamente), prima della data di inizio del presente Certificato:

- (i) controlli la composizione del consiglio di amministrazione; ovvero
- (ii) controlli più del 50% dei voti in assemblea; ovvero
- (iii) posseda più del 50% del capitale sociale.

**Società Esterna:** Ognuna delle Società Esterne, che siano collegate alla Società di Appartenenza, indicate nell'applicazione.

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI**

### **Art.1 - Contraenza - Legittimazione**

La presente Convenzione viene stipulata dal Contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per conto degli Assicurati e con espresso consenso degli stessi, che formalmente si manifesta attraverso la sottoscrizione del Modulo di Adesione e attraverso il pagamento del Premio ivi previsto. Si dá e si prende atto che il Contraente conferisce la gestione della presente Convenzione alla Società Aon S.p.A. e Praesidium S.p.A., che agisce con le modalità e per la funzione di cui al seguente art. 15 delle Condizioni Contrattuali Generali.

### **Art.2 - Costituzione del Premio**

La presente **Convenzione** non comporta la costituzione di qualsivoglia **Premio** minimo a deposito; il Premio previsto per l'attivazione dell' **Assicurazione** e quello indicate nel **Modulo di Adesione** e viene corrisposto con le modalità applicative di cui al successive Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali.

### **Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha effetto dalle ore 24,00 del 30/09/2014 e cesserá automaticamente alle ore 24.00 del 30/09/2015. In assenza di disdetta la Convenzione si intenderá tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni; tale regola sará applicata anche alle scadenze successive.

Essendo di durata pluriennale, la Convenzione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale. Si prende atto che con la disdetta della Convenzione sono automaticamente disdettate le singole adesioni.

### **Art. 5- Disciplina per le adesioni alla Convenzione- Attivazione dell'Assicurazione - Inizio e termine dell'Assicurazione - Termini di pagamento del Premio**

Per aderire alla Convenzione, l'assicurando deve completare e sottoscrivere il Modulo di Adesione e trasmetterlo al Broker, esclusivamente al numero di fax indicato nel Modulo di Adesione, unitamente a copia della disposizione di bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento del relativo Premio, recante il timbro della banca o il numero di CRO.

**La compilazione, sottoscrizione l'invio del Modulo di Adesione ed il pagamento del relativo Premio comportano l'automatica adesione alla presente Convenzione, salvo quanto diseguito specificato.**

L'Assicurazione é operante in conformitá al relativo Periodo di Validitá, come successivamente disciplinato, nel caso in cui l'assicurando attesti, tramite la compilazione del Modulo di Adesione di non essere a conoscenza di alcuno dei fatti in esso riportati.

Nel caso in cui, invece, all'atto della compilazione dell'apposito Modulo di Adesione alla Convenzione, l'assicurando dichiara di essere a conoscenza di uno o più fatti riportati nel predetto Modulo di Adesione, gli Assicuratori si riservano di non accettare la richiesta di adesione o di accettarla a condizioni speciali che sono dagli stessi comunicate all'assicurando nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del Modulo di Adesione; sino alla ricezione di tale comunicazione l'Assicurazione rimane sospesa.

In assenza di ricezione entro i 45 (quarantacinque) giorni previsti per le comunicazioni da parte degli Assicuratori, l'adesione si intende accettata alle normali condizioni contrattuali; l'effetto della stessa decorre dalle date indicate al successivo paragrafo regolante la disciplina delle adesioni.

In caso di mancata accettazione da parte degli Assicuratori, sarà data specifica comunicazione all'assicurando, il quale avrà diritto alla restituzione del Premio.

In caso di accettazione da parte degli Assicuratori a condizioni differenti da quelle della presente Convenzione, l'assicurando ha a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta degli Assicuratori entro i quali può manifestare il proprio assenso alle diverse condizioni proposte dagli Assicuratori attraverso il pagamento dell'eventuale sovrappremio o il proprio diniego all'adesione con annessa richiesta di restituzione del Premio.

In caso di accettazione l'Assicurazione decorre dalle date indicate al successivo paragrafo regolante la disciplina delle adesioni.

L'eventuale percentuale di sovrappremio richiesto dagli Assicuratori e applicate alla prima adesione e ai successivi premi di rinnovo.

Il sovrappremio è applicate al Premio base più eventuali Premi relativi alle Garanzie Accessorie eventualmente richieste.

Il Periodo di Validità dell'Assicurazione ed il relativo Premio sono disciplinati come di seguito specificato:

- a) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker dalle ore 24.00 del 30/09 e fino alle ore 24 del 31/12 di ogni anno unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o del numero di CRO, data ordine di bonifico non successiva al 31/12 di ogni anno:
  - data di decorrenza dell'Assicurazione: ore 24,00 del 30/09 dell'anno in corso;
  - data di termine dell'Assicurazione: ore 24,00 del 30/09 dell'anno successivo;
  - Premio 100% del Premio annuo.
  
- b) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24,00 del 31/12 di ogni anno e fino alle ore 24,00 del 31/03 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico recante, oltre al timbro della banca o del numero di CRO, la data ordine di bonifico non successive al 31/03 di ogni anno:
  - data di decorrenza dell'Assicurazione: ore 24,00 del 31/12 dell'anno precedente;
  - data di termine dell'Assicurazione: ore 24,00 del 30/09 dell'anno in corso;
  - Premio 75% del Premio annuo.
  
- c) Moduli di Adesione ricevuti dal Broker successivamente alle ore 24,00 del 31/03 di ogni anno e fino alle ore 24,00 del 30/09 di ogni anno, unitamente a copia della disposizione di bonifico

recante, oltre al timbro della banca o del numero di CRO, la data ordine di bonifico non successive al 30/09 di ogni anno:

- data di decorrenza dell'Assicurazione: ore 24,00 del 31/03 dell'anno in corso;
- data di termine dell'Assicurazione: ore 24,00 del 30/09 dell'anno in corso;
- Premio 50% del Premio annuo.

Ai fini della individuazione della corretta decorrenza del Periodo di Validità dell'Assicurazione farà fede esclusivamente la data di ordine bonifico, **sempre che il Broker abbia ricevuto la copia della disposizione di pagamento unitamente al Modulo di Adesione**, regolarmente compilato

Il Periodo di Validità dell'Assicurazione ed il relativo Premio sono disciplinati come di seguito specificato:

Fatto salvo per l'Assicurazione per la quale è stato denunciato un Sinistro, l'Assicurazione attivata dal 30/09/2014 al 30/09/2015, si intenderà automaticamente rinnovata per l'annualità successiva, ovvero dal 30/09/2014 al 30/09/2015, qualora il Broker riceva entro le ore 24.00 del 31/10/2013 copia della disposizione di bonifico per la corresponsione del relativo Premio annuo, recante, oltre al timbro della banca o il numero di CRO data ordine di bonifico non successive al 31/10/2013

Qualora la data di ordine bonifico sia successiva al 31/10/2013, l'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 della data ordine bonifico.

Per le annualità seguenti ovvero, quella decorrente dalle ore 24.00 del 30/09/2014 alle ore 24.00 del 30/09/2015, si applicano le medesime modalità operative descritte al paragrafo precedente, con le date aggiornate rispetto alla nuova annualità. Idem per eventuali rinnovi successivi.

Nel caso di Assicurazione per la quale è stato denunciato un Sinistro, gli Assicuratori si riservano di non accettare il rinnovo dell'Assicurazione medesima per l'annualità successiva o di accettarla a condizioni differenti, che saranno dagli stessi comunicate all'Assicurato 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza annuale. In assenza di ricezione da parte dell'Assicurato, di comunicazione da parte degli Assicuratori, l'Assicurazione si intenderà rinnovata alle normali condizioni contrattuali.

In caso di accettazione da parte degli Assicuratori a condizioni differenti da quelle dell'Assicurazione, l'Assicurato avrà a disposizione ulteriori 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta degli Assicuratori, entro i quali potrà manifestare il proprio assenso alle diverse condizioni proposte dagli Assicuratori, attraverso il pagamento dell'eventuale sovrappremio o il proprio diniego al rinnovo dell'Assicurazione; in quest'ultimo caso l'Assicurato dovrà richiedere la restituzione del Premio. In caso di accettazione l'Assicurazione decorre dalle date indicate ai precedenti paragrafi regolanti la disciplina delle annualità successive alla prima.

L'eventuale percentuale di sovrappremio richiesto dagli Assicuratori e applicate ai successivi premi di rinnovo.

Il sovra premio è applicato al Premio base più eventuali Premi relativi alle Garanzie Accessorie eventualmente richieste in fase di rinnovo o acquisite in corso d'anno.

**ATTENZIONE:****RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE A:**

**La presente Convenzione non consente di attivare, piú di una adesione per ciascun Assicurato e per ciascuna annualità. In caso di attivazione di piú adesioni sarà ritenuta valida esclusivamente la prima in ordine cronologico.**

**RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE B:**

**La presente Convenzione non consente di attivare piú di una adesione per ciascun Assicurato e per ciascuna annualità. In caso di attivazione di piú adesioni sarà ritenuta valida esclusivamente la prima in ordine cronologico. Quanto precede non si applica nel caso in cui tali adesioni siano riferite a diversi Gruppi Soietari.**

Sono invece consentite distinte adesioni alle singole Sezioni per ciascun Assicurato.

**Art. 6 - Estensione piena del periodo di efficacia retroattiva per gli Assicurati non più in attività.**

Agli Assicurati che abbiano cessato totalmente la propria attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione/Società Pubblica e che siano stati continuamente assicurati da questa Convenzione, e riservata la facoltà di acquistare l'Assicurazione per eventuali Richieste di Risarcimento e/o Circostanze presentate nei propri confronti nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Carica purché afferenti alle Cariche assicurate ed a Eventi Dannosi verificatisi nel periodo di retroattività di cui agli Artt. 2 delle Sezioni A e B (retroattività dal 31/12/2003), salvo quanto previsto alla garanzia accessoria di cui al seguente punto 4 (Garanzia Accessoria) delle Condizioni Contrattuali Generali (retroattività illimitata).

Per tali Assicurati valgono le condizioni di adesione di cui all'Art. 5, fermo restando che il Premio ammonta al 75% dell'ultimo Premio annuo corrisposto, più qualsiasi altro sovra premio pagato nell'ultima annualità. L'Assicurato dovrà inoltrare al Broker l'apposito Modulo unitamente alla copia del bonifico bancario non oltre 60 giorni successivi alla cessazione totale dell'attività presso l'Ente di Appartenenza, e la garanzia decorrerà dalla data di cessazione dell'attività.

In caso non venga rispettata tale tempistica l'Assicurato non avrà più facoltà di acquisire la presente garanzia accessoria.

**Art. 7- Recesso dell'adesione alla presente Convenzione e recesso per Sinistro**

Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro esistente con la /Ente/Società di Appartenenza, l'Assicurato che abbia aderito alla Convenzione potrà richiederne l'esclusione, dandone comunicazione scritta agli Assicuratori per il tramite del Broker con un preavviso minimo di 30 giorni dalla scadenza annuale. Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l'Assicurato possono recedere dalla singola adesione con preavviso minimo di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso gli Assicuratori – entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso - rimborseranno la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 8- Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e modalità per la denuncia dei Sinistri**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al Broker, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "Richiesta di risarcimento e/o circostanza", come definite nelle specifiche sezioni di polizza A e B.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

**Art. 9- Dichiarazioni precontrattuali e variazione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, sono soggette alla disciplina dell'Art. 1898 del Codice Civile, e che pertanto devono essere comunicate agli Assicuratori.

**Art. 10 - Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori e nei termini dell'art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dagli stessi designati.

**Art.11 - Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di Polizza, qualora il rischio oggetto della presente Assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione agli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge - Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Polizza, si fa rinvio alle disposizioni della legge italiana vigente in materia, anche per quanto attiene la normativa in materia di mediazione (D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.).

Per le eventuali controversie inerenti la presente Convenzione è esclusivamente competente il Tribunale del luogo ove ha sede l'Assicurato.

**Art. 13 – Territorialità e giurisdizione**

L'Assicurazione riguarda gli eventi che si verificano od i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea e dell'Europa Geografica.

**Art. 14 - Interpretazione delle condizioni contrattuali della Convenzione**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione delle condizioni contrattuali della Convenzione sarà quella più favorevole all' Assicurato.

**Art. 15 - Gestione della Convenzione**

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione alla presente Convenzione, l'Assicurato conferisce mandato di Brokeraggio al Broker, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente Polizza:

Pertanto:

ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato;

ogni comunicazione effettuata dal Broker dell'Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato alla società AIB All Insurance Broker Srl - Pistoia (PT) (nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Convenzione.

**Art.16 - Esclusione della responsabilità solidale**

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Ne qualsiasi membro e altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

**Art. 17- Legge applicabile- Giurisdizione- Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari**

E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's

Corso Garibaldi, 68

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

**CONDIZIONIPARTICOLARI DI ASSICURAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI A e B**

**Art. A - Destinatari dell'Assicurazione**

Destinatari della presente copertura assicurativa sono i soggetti indicati al punto 3.a) della Scheda di Copertura, in servizio o in carica presso l'Ente/Società di Appartenenza indicato nel Modulo di Adesione, nel corso della durata della Convenzione.

**Art. B - Massimale di Assicurazione**

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale pro capite indicato al punto 5.1 della Scheda di Copertura.

Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Cariche il Massimale deve intendersi unico per tutte.

**Art. C - Massimale di Corresponsabilità e Massimale Aggregato annuo per singolo Ente/Società di Appartenenza**

**Massimale di Corresponsabilità:**

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti allo stesso Ente/Società di Appartenenza nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati sino ad un massimo di Euro 10.000.000,00 {diecimilioni/00} complessivamente fra tutti gli Assicurati, come indicato al punto 5.2 della Scheda di Copertura.

**Massimale Aggregato annuo per singolo Ente/Societa di Appartenenza:**

Resta convenuto, inoltre, che gli Assicuratori sono obbligati sino alla concorrenza massima per ogni annualita di Euro 10.000.000,00 {diecimilioni/00} complessivamente per tutti sinistri denunciati da soggetti appartenenti allo stesso Ente o alla stessa Societa di Appartenenza, come indicato al punto 5.3 della Scheda di Copertura.

**Art. D - Variazione di Massimale**

L'Assicurato ha la facolta di variare il Massimale prescelto nel Modulo di Adesione alle seguenti condizioni e modalita.

Si precisa inoltre che il nuovo Massimale si intendera operante limitatamente alle Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute all'Assicurato in data successiva alla decorrenza dell'attivazione del nuovo Massimale e conseguenti a eventi Dannosi verificatisi in data successiva all'attivazione del nuovo Massimale.

**Art. D.1 - Variazione di Massimale in caso di variazione di Carica e/o acquisizione di Nuova Carica in corso d'anno**

La variazione di Massimale in corso d'anno é possibile solo in caso di acquisizione di Nuova Carica o di Variazione di Carica rispetto a quella già acquisita ed esclusivamente qualora tali situazioni determinino un aggravamento di rischio in capo all'Assicurato.

La variazione del Massimale si perfeziona a mezzo della compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui é intervenuta la variazione del rischio, dell'apposito modulo.

Qualora il modulo sia ricevuto dal Broker nei termini di cui sopra, il nuovo Massimale é operante dalla data in cui é intervenuta la variazione del rischio; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, il nuovo Massimale é operante dalle ore 24,00 della data di ricezione del modulo da parte del Broker.

Il Premio da corrispondere per la variazione del Massimale é determinato dal Broker e successivamente comunicato all'Assicurato. Il Premio da corrispondere é pari al risultato della differenza tra il Premio annuale da corrispondere per la/e Carica/Cariche ricoperta/e a seguito della variazione individuata in base al nuovo Massimale ed il Premio annuo per la/e Carica/Cariche ricoperta/e prima della variazione individuata in base al precedente Massimale; il Premio annuo é sempre determinate applicando la disciplina di cui all' Art. 7 Sezione A e all'Art. 4 Sezione B.

La variazione di Massimale puó essere effettuata esclusivamente in aumento.

**Art. D.2 - Variazione di Massimale al momento del rinnovo**

Al momento del rinnovo é sempre possibile effettuare una variazione di Massimale, in aumento o in diminuzione, a prescindere da una variazione di rischio determinata dall'acquisizione e/o dalla variazione di una o piu Carica /Cariche rispetto a quella/e indicata/e nel Modulo di Adesione.

In questo caso l'Assicurato dovrá trasmettere al Broker, non oltre il 31/10 di ciascuna annualità, il modulo di variazione Massimale.

Il Premio di rinnovo sará calcolato tenendo conto del nuovo Massimale scelto e tale variazione decorrerá dalla data di ordine bonifico.

<b>ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE PRE OPERANTI</b>
---

**1. Estensione D.Lgs. n.81/2008**

Ferme le altre condizioni di questo certificato l'Assicurazione é altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

**2. Ecologia ed ambiente**

Ferme le altre condizioni di questo certificato l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

**3. Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

<b>GARANZIE ACCESSORIE</b>
----------------------------

**La seguente garanzia accessoria é operante solo a seguito della relativa acquisizione da parte dell'aderente e/o Assicurato e del pagamento del relative premio.**

**4 -Estensione della retroattività illimitata**

Si prende atto che gli Art 2 delle Condizioni di Assicurazione Sezione A e/o Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione Sezione B - **Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione (Claims Made)** si intende modificato come segue.

L'Assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute all'Assicurato successivamente al termine di decorrenza dell'Assicurazione, indipendentemente dal memento in cui si è verificato l'Evento Dannoso.

Per l'attivazione della presente garanzia accessoria e necessaria corrispondere un Premio aumentato del 25% rispetto a quanto previsto nella tabella Massimali Premi ed in considerazione di tutte le Cariche assicurate e delle garanzie accessorie eventualmente acquisite e relative alla sola Sezione A

La presente garanzia accessoria può essere acquisita esclusivamente:

- in fase di adesione alla presente Convenzione, in tal caso la stessa si intende operante dalla data della finestra di riferimento, secondo quanto regolamentato dal precedente Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali;

OPPURE

- in fase di rinnovo, in tal caso l'Assicurato deve far pervenire al Broker, entro il 31/10 di ciascuna annualità, l'apposito modulo unitamente alla copia della disposizione di bonifico recante oltre al timbro della banca o al numero di CRO, la data di ordine bonifico; in questo caso la garanzia si intende operante dalle ore 24.00 del 30/09 dell'annualità precedente.

Qualora l'Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli Assicuratori si riservano, ai sensi di quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali della presente Convenzione, di applicare un eventuale sovra premio al Premio annuo, determinate tenendo conto anche dei Premi riferiti a tutte le eventuali ulteriori garanzie accessorie già acquisite e relative alla sola Sezione A.

#### SEZIONE A

**RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE RIVOLTA A TUTTI GLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E  
DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI CON ESCLUSIONE DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO**

#### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – SEZIONE A

#### **Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione – Responsabilità Civile e professionale per Perdite Patrimoniali e Danni Erariali – Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile**

L'Assicurazione é prestata per la copertura:

- a) della Responsabilità Civile e professionale per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi,
- b) per la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa - Contabile per Danni Erariali cagionati all'Ente di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio dell'Ente di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli Assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

Gli Assicuratori si obbligano nel limite del Massimale indicato dall'Assicurato nel Modulo di Adesione Prescelto tra quelli indicati al punto 5.1 della scheda di copertura, a tenere indenne l'Assicurato in quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all'Ente di Appartenenza, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e Carica presso l'Ente di Appartenenza.

L'Assicurazione si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'Ente di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.

### **Art. 2 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione (Claims Made)**

L'Assicurazione é operante per le Richieste di Risarcimento e/o Circostanze pervenute per la prima volta all'Assicurato successivamente al termine di decorrenza dell'Assicurazione indicato nel Modulo di Adesione ed antecedentemente alla scadenza, conseguenti a Eventi Dannosi verificatisi in data successiva al 31-12-2003.

Nel caso di pensionamento o morte dei soggetti assicurati così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi dell'attività presso gli enti indicati al punto 3.a) della Scheda di Copertura, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione é altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della Carica e/o incarico e/o funzione svolta presso il predetto Ente, purché afferenti alle Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa escluso il periodo retroattivo, salvo quanto precisato all'Art. 6 delle Condizioni Contrattuali Generali.

In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti della stesso si trasferiscono ai suoi eredi. Se, durante il periodo di efficacia ultrattiva, l'Assicurato stipulasse, con il medesimo o con altro Assicuratore, altra analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura ultrattiva si intenderebbe non operante.

### **Art. 3- Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
- b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo dell'Assicurato;
- c) le Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- d) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'Assicurazione in conformita alle norme di cui al D.Lgs., n. 209/2005 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose salvo quanta disciplinato alla seguente estensione di garanzia C;
- h) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art,595 C. Pen.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c.,185 e 198 c.p.;
- i) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- j) connessi o conseguenti all'applicazione degli artt. 2392,2393,2393 bis, 2394,2395 c.c.;

**Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:**

- 1) le Richieste di Risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa Convenzione, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data della singola adesione alla presente Convenzione;
- 2) le richieste di risarcimento che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto della singola adesione alla presente Convenzione o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso Assicuratore,dalla data di effetto della singola adesione prorogata/rinnovata, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- 3) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'Assicurato;
- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
- 5) i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

**Art.4 - Distacco presso Ente diverso**

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso un Ente diverso da quello per il quale l'Assicurato stesso presta servizio al momento dell'adesione alla presente Convenzione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante.

**Art. 5 - Associazioni ed Unioni di Enti**

Considerato che gli Enti Pubblici possono costituire ai sensi di Legge apposite associazioni od unioni dotate di persona giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura é operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato nell'ambito degli Enti facenti parte delle predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'associazione o dell'unione. Per le modalità del calcolo del Premio restano comunque operanti le condizioni di cui al successivo Art. 7 della presente Sezione A "Calcolo del Premio annuo".

**Art. 6 - Pagamento del Premio in caso di variazione della attività**

L'Assicurazione è automaticamente operante in caso di:

- a) acquisizione di una o più nuove Cariche, sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione, in aggiunta alla/e Carica/Cariche già ricoperta/e;
- b) variazione di una o più Cariche, ovvero acquisizione di una o più nuove Cariche, sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione, in sostituzione alla/e Carica/Cariche già ricoperta/e;
- c) cessazione di una o più Cariche già ricoperta/e presso l'Ente di Appartenenza, se l'Assicurato conserva ancora almeno una Carica sia presso il medesimo Ente di Appartenenza che presso altra Pubblica Amministrazione.

L'Assicurato deve informare gli Assicuratori della variazione di rischio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione medesima, a mezzo compilazione, sottoscrizione ed invio al Broker dell'apposito modulo. Qualora il modulo sia ricevuto dal Broker nei termini di cui sopra, l'Assicurazione è operante dalla data in cui è intervenuta la variazione del rischio; diversamente, in caso di comunicazione tardiva, l'Assicurazione è operante dalle ore 24,00 della data di ricezione del modulo da parte del Broker.

L'eventuale adeguamento del Premio, in aumento o diminuzione, è effettuato alla prima scadenza annuale successiva alla variazione di rischio.

**Art. 7 - Calcolo del Premio annuo**

Il Premio, è calcolato applicando il Premio lordo, imposte governative incluse, per qualifica e Massimale, come indicato nel Modulo di Adesione.

Resta inteso che qualora l'aderente ricopra:

- Una sola Carica: 100% (cento per cento) del Premio riferito alla Carica da Assicurare, come riportato nella colonna relativa al Massimale prescelto della tabella allegata alla presente Convenzione ed al Modulo di Adesione.
- Sino a tre Cariche afferenti a più fasce di rischio, o in caso di cumulo di Cariche da parte degli Assicurati appartenenti ad Enti diversi, la copertura assicurativa sarà operante previa la corresponsione di: 75% (settantacinque per cento) della somma dei Premi per singola fascia di rischio e/o per singolo Ente di Appartenenza;
- Oltre tre Cariche: 75% (settantacinque per cento) della somma dei Premi riferiti alle tre Cariche più elevate;

Fatto salvo quanto precisato per le Garanzie Accessorie e l'eventuale sovrappremio di cui all'Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali.

In riferimento alla definizione di "Delega Formale" contenuta nella presente Convenzione costituiranno presupposto assicurativo (pluralità di Cariche) esclusivamente le funzioni attribuite all'Assicurato non comprese tra quelle esperibili in ordine alla/e Carica/Cariche principale/i.

**ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE**

Le seguenti estensioni di Assicurazione si intendono sempre operanti

**A - PRECISAZIONI SULL'OPERATIVITÀ DELLA ASSICURAZIONE****A.1 - Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

**A.2 Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi**

Ferme le altre condizioni di questo certificato l'Assicurazione di cui alla presente Convenzione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati al punto 5.1 della scheda di copertura.

**A.3. Perdite Patrimoniali e Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale**

Ferme le altre condizioni di questo certificato l'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Sinistro e per anno assicurativo nei limiti dei Massimali indicati al punto 5.1 della scheda di copertura.

**A.4. Danni patrimoniali, perdite non patrimoniali e Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La copertura Assicurativa comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, per eventuali Perdite Patrimoniali e Danni Erariali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

**A.5 Levata Protesti**

La copertura assicurativa si estende anche all'attività di Levata Protesti svolta dall'Assicurato presso l'Ente di Appartenenza ai sensi della normativa vigente. Tale garanzia viene prestata con un sotto limite di 200.000 Euro (duecentomilaeuro) per Sinistro e per anno ricompreso Massimale indicato dall'Assicurato nel Modulo di Adesione e scelto tra quelli indicati al punto 5.1 della Scheda di Copertura.

**- RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI**

Fermo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente Sezione nonché nell'ambito dei Massimali convenuti di cui al punto 5.1 della scheda di copertura, per gli Assicurati Dirigenti e Dipendenti Tecnici come definiti in Polizza valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.

La copertura assicurativa é estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dirigente e Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di Polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 163/06 e s.m.i.;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D. Lgs 163/06 e s.m.i.

**L'Assicurazione è altresì operante:**

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
- g) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- h) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità Civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

**La copertura assicurativa comprende anche:**

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediata avviso agli Assicuratori. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire ad un collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

3. le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale é destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali miglorie;

Le coperture di cui sopra si intendono sotto limitate fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del limite indicate al punto 5.1 della scheda di copertura.

**La presente estensione B non é operante:**

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i Danni Materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

**GARANZIA ACCESSORIE**

Le seguenti garanzie accessorie sono operanti solo a seguito della loro acquisizione da parte dell'aderente e/o Assicurato e del pagamento del relativo Premio.

**1-RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI**

L'Assicurazione é prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia attiva la copertura.

L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla compagnia di assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con colpa grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale Sanitario, Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra è limitata ad i soli Danni Materiali con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a danni corporali.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sotto limite di pari ad Euro 500, 000.00 con una franchigia fissa di Euro 500.00 per sinistro.

A parziale deroga dell'Art. 3) della presente Sezione A, "Esclusioni", lettera f), l'Assicurazione e altresì prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, derivante dalla circolazione su strade ad uso pubblico e su aree equiparate, quando l'Assicurato sia in missione o adempimenti di servizio per conto dell'Ente di Appartenenza ed si trovi alla guida degli automezzi in utilizzo dell'Ente stesso con sottolimito pari al 50% del Massimale indicato al punto della Scheda di Copertura con il massimo di Euro 500,000.00 con una franchigia fissa di Euro 500.00 per sinistro.

Si prende atto che con la presente estensione non si intendono assicurati i Danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

### **Modalità di attivazione della garanzia**

La presente garanzia accessoria può essere acquisita esclusivamente:

- in fase di adesione alla presente Convenzione, in tal caso la stessa si intende operante dalla data della finestra di riferimento, secondo quanto regolamentato dall' Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali;

OPPURE

- in fase di rinnovo, in tal caso l'Assicurato deve far pervenire al Broker, entro il 31/10 di ciascuna annualità, l'apposito modulo unitamente alla copia della disposizione di bonifico recante oltre al timbro della banca o al numero di CRO, la data di ordine bonifico; in questo caso la garanzia si intende operante dalle ore 24.00 del 30/09 dell'annualità in corso.

Il Premio da corrispondere è sempre pari al 100% del Premio riportato nella tabella allegata alla presente Convenzione nella colonna "RC per Danni Materiali e corporali verso terzi". Qualora l'Assicurato abbia dichiarato più Cariche nel Modulo di Adesione o abbia acquisito Nuove Cariche nel corso dell'annualità assicurativa o, ancora, abbia richiesto l'estensione delle garanzie previste dalla Convenzione a Cariche Pregresse, la garanzia accessoria sarà operativa per tutte le Cariche dichiarate previa pagamento di un Premio (indicate nella colonna "RC per Danni Materiali e corporali verso terzi") pari a quello riferito alla Carica più elevata.

Qualora l'Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli Assicuratori si riservano, ai sensi di quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali, di applicare un eventuale sovrappremio al Premio annuo, determinate tenendo conto anche dei Premi riferiti a tutte le eventuali garanzie accessorie già acquisite.

## 2- ESTENSIONE DELLE GARANZIE DELLA PRESENTE CONVENZIONE A CARICHE PREGRESSE

L'Assicurato ha la possibilità, esclusivamente in fase di rinnovo della propria adesione alla presente Convenzione, di estendere le garanzie previste dalla presente Convenzione ad una o più Cariche già in essere al momento dell'adesione, ma volutamente non dichiarate nel Modulo di Adesione e pertanto non assicurate.

L'Assicurato deve trasmettere, entro il 31/10 di ciascuna annualità, l'apposito modulo al Broker unitamente alla copia del bonifico bancario recante il timbro della banca o il numero di CRO e la data ordine bonifico.

Il Premio da corrispondere deve essere calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 7 della presente Sezione A in considerazione della/e Carica/Cariche dichiarata/e al momento dell'adesione e la/e Carica/Cariche Pregressa/e.

Qualora l'Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli Assicuratori si riservano, ai sensi di quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali, di applicare un eventuale sovrappremio al Premio annuo, determinate tenendo conto anche dei Premi riferiti a tutte le eventuali garanzie accessorie già acquisite.

La presente garanzia accessoria si intenderà operante dalle ore 24.00 del 30/09 dell'annualità in corso.

## 3-ATTIVITA' DI MEMBRI DI COMMISSIONE

L'Assicurato ha la possibilità, nel corso dell'annualità assicurativa, di estendere le garanzie previste dalla presente Convenzione alla propria attività di membra di commissione svolta, al di fuori dell'orario di lavoro, presso Enti diversi da quello con il quale lo stesso Assicurato ha un rapporto di impiego o di servizio.

L'estensione di garanzia di cui al presente paragrafo è operativa a prescindere:

- dal numero di volte per cui questo tipo di attività viene svolta durante l'anno;
- dalla tipologia di enti presso i quali viene svolta tale attività.

Qualora l'Assicurato dichiari tale attività al momento dell'adesione dovrà sempre corrispondere un Premio pari al 100% del Premio indicato nella tabella allegata alla presente, individuato alla **riga I** ed in ragione del Massimale scelto; ciò a prescindere dal numero di Cariche dichiarate nel Modulo di Adesione

Qualora l'Assicurato dichiari tale attività nel corso dell'annualità assicurativa dovrà compilare e trasmettere al Broker il modulo, unitamente alla copia della disposizione di bonifico recante il timbro della banca o il numero di CRO e la data ordine bonifico attestante il versamento di un Premio pari al

100% del Premio riferito alla **riga I** della tabella allegata alla presente in considerazione del Massimale scelto per le altre Cariche già assicurate.

In caso di acquisto della garanzia in fase di adesione o di rinnovo la stessa si intenderá operante dalla data della finestra di riferimento secondo quanto regolamentato dall'Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali. In tutti gli altri casi la garanzia si intenderá operante dalle ore 24.00 della data di ordine bonifico riportata nella disposizione di pagamento dalla quale risulti l'integrazione di Premio richiesta.

Qualora l'Assicurato dichiari di essere a conoscenza di Richieste di Risarcimento e/o Circostanze, gli Assicuratori si riservano, ai sensi di quanta previsto all'Art. 5 delle Condizioni Contrattuali Generali, di applicare un eventuale sovrappremio al Premio annuo, determinato tenendo conto anche dei Premi riferiti a tutte le eventuali garanzie accessorie già acquisite. Nel caso di acquisizione in corso d'anno della presente garanzia, tale adeguamento del Premio è effettuato alla prima scadenza annuale successiva all'acquisizione stessa.

**In nessun caso é possibile assicurare l'attività di Membro di Commissione, qualora l'Assicurato non abbia già attivato l'adesione per una o più Cariche assicurabili dalla presente Sezione A.**

L'operativá dell'Assicurazione, ivi compresa la presente garanzia accessoria, cessa automaticamente in caso di cessazione totale dell'attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione da parte dell'Assicurato.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano le Condizioni di Assicurazione:

<b>Art.2</b>	<b>Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione (Claims Made)</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Esclusioni</b>
<b>Art.B</b>	<b>Massimale di Assicurazione</b>
<b>Art. C</b>	<b>Corresponsabilità</b>
<b>Gar. Acc.1)</b>	<b>Responsabilità Civile per Danni Materiali e Corporali verso terzi</b>
<b>4</b>	<b>Estensione alla Retroattività illimitata</b>
<b>Gar. Acc. 2)</b>	<b>Estensione delle garanzie della presente Convenzione a Cariche Progressse</b>
<b>Art. 6)</b>	<b>Estensione Piena del Periodo di Efficacia Retroattiva in caso di Cessazione Totale della attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Contraenza-Legittimazione</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Durata della Convenzione</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Disciplina per le adesioni alla Convenzione - Attivazione dell'Assicurazione -Inizio e termine della Assicurazione- Termini di pagamento del Premio</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Pagamento Premio in caso di variazione della Attività</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Recesso dalla adesione alla presente Convenzione e recesso per sinistro</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali</b>
<b>Art. D. 1</b>	<b>Variazione di Massimale in caso di variazione di Carica e/o acquisizione di Nuova Carica</b>
<b>Art.16</b>	<b>Esclusione della responsabilità solidale</b>
<b>Art.17</b>	<b>Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari</b>

**SEZIONE B- RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE RIVOLTA A TUTTI I DIRIGENTI E DIPENDENTI NON  
TECNICI E GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE-Sezione B**

**Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione - Responsabilità per Danni Erariali – Responsabilità Amministrativa ed amministrativa - contabile**

L'Assicurazione é prestata per la Responsabilità Amministrativa ed amministrativa contabile per danni erariali cagionati alla Società di Appartenenza e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni compresi nel patrimonio della Società di Appartenenza e della Pubblica Amministrazione in genere, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli Assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.

L'Assicurazione s'intende prestata per tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dalla Società di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali la Società di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- i danni erariali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- i danni erariali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, alla Società di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.

**Art.2 - Periodo di Validità dell'Assicurazione - efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione - (Claims Made)**

L'Assicurazione è operante per le richieste di risarcimento e/o circostanze pervenute all'Assicurato e a lui note e notificate all'Assicuratore durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione indicato nel Modulo di Adesione, conseguenti ad Eventi Dannosi posti in essere in data successiva al 31-12-2003.

Nel caso di pensionamento o morte dei soggetti Assicurati così come identificati nelle definizioni, o di cessazione da parte degli stessi di qualsiasi attività assicurabile ai sensi della presente Convenzione durante il periodo di copertura del presente certificato, nonché sui relativi rinnovi riferiti alla presente Convenzione, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso la predetta Società purché afferenti ad Eventi Dannosi posti in essere durante il Periodo di Durata dell'Assicurazione. Relativamente agli Eventi Dannosi posti in essere nel periodo di efficacia retroattiva dell'Assicurazione si rimanda a quanto precisato e/o previsto all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali Generali.

In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Se, durante il periodo di efficacia ultrattiva, l'Assicurato stipulasse, con il medesimo o con altro Assicuratore, altra analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi o se la cessazione dell'attività di cui sopra sia conseguenza di licenziamento per giusta causa, la presente copertura ultrattiva si intendera non operante.

### **Art. 3- Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata;
- b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo dell'Assicurato;
- c) le perdite patrimoniali e i danni erariali direttamente od indirettamente derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, di profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- d) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'Assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- h) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C. Pen.), ingiuria (art.594 C. Pen.) e diffamazione (art, 595 C. Pen.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- i) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- j) connessi o conseguenti all'Applicazione degli Artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 C. C.;
- k) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altre Società che non siano la Società di Appartenenza salvo che per le Società Esterne per le quali l'Assicurato abbia pagato il Premio previsto all'Art. 8 per il caso di cumulo delle cariche;

### **Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:**

1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa Convenzione, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data della singola adesione alla presente Convenzione;
2. le richieste di risarcimento che derivino da qualsiasi controversia legale, intrapresa nei confronti del singolo Assicurato, in corso o antecedente alla data di effetto della singola adesione alla presente Convenzione o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso Assicuratore, dalla data di effetto della singola adesione prorogata/rinnovata, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
3. le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all'Assicurato;

4. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
5. i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### **Art. 4 - Pagamento del Premio in caso di variazione della attività. Acquisizione di nuova carica e/o cessazione dicarica**

L'Assicurazione opera anche in caso di cessazione dell'attività presso la **Società di Appartenenza** indicata dall'Assicurato nel **Modulo di Adesione**, qualora venga intrapresa presso la stessa Società o altra qualsiasi Società Esterna, una nuova attività compresa nell'elenco di Categorie allegata al **Modulo di Adesione**, fra quelle assicurabili in base alla presente **Convenzione**.

L'Assicurazione opera anche in caso di acquisizione di nuova carica presso la **Società di Appartenenza** o altra qualsiasi Società Esterna, in aggiunta a quella indicata nel **Modulo di Adesione**.

In tali casi, ed anche in caso di cessazione di carica, l'eventuale adeguamento del **Premio**, in aumento o diminuzione, sarà dovuto con effetto dalla prima scadenza annuale successiva al mutamento dell'attività. L'Assicurato dovrà informare gli Assicuratori delle eventuali variazioni, acquisizioni e/o cessazioni di carica mediante comunicazione scritta prevista con apposite **Modulo**; tale **Modulo** dovrà essere inoltrato al **Broker** entro 30 (trenta) giorni dalla data di variazione, acquisizione e/o cessazione di carica.

Si precisa che la copertura relativa alla attività cessata o variata continua in costanza di Assicurazione nei termini della retro della nuova **Assicurazione** a copertura della nuova attività svolta presso la stessa **Società di Appartenenza**.

### **Art.5 - Calcolo del Premio annuo**

Il **Premio**, è calcolato applicando il Premio lordo, imposte governative incluse, per qualifica e Massimale, come indicate nel Modulo di Adesione.

Resta inteso che:

- in caso di cumulo di cariche da parte dell'Assicurato afferenti alla medesima fascia di rischio o a più fasce di rischio, presso la **Società di Appartenenza** e presso altre Società nei confronti delle quali la stessa abbia un rapporto di controllo: la copertura assicurativa sarà operante previa la corresponsione dell'importo di un unico **Premio** considerando quello riferito alla fascia di rischio più elevata;
- in caso di cumulo di cariche da parte dell'Assicurato afferenti alla medesima fascia di rischio o a più fasce di rischio, presso la **Società di Appartenenza** e presso altre Società Esterne come da definizione: la copertura assicurativa sarà operante previa la corresponsione del totale del **Premio** riferito alla carica ricoperta nella **Società di Appartenenza** sommato all'importo riferito alla carica della **Società Esterna**; in caso di cumulo di cariche ricoperte presso Società Esterne al **Premio** previsto per la carica ricoperta presso la **Società di Appartenenza** si dovrà sommare

l'importo pari al 75% della somma dei premi di ogni singola fascia di rischio riferita alle cariche ricoperte presso le Società Esterne;

<b>GARANZIE ACCESSORIE</b>
----------------------------

**A.1. Danni Erariali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale**

Ferme le altre condizioni di questo certificato l'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Sinistro e per anno assicurativo nei limiti dei Massimali indicati al punto 5.1 della scheda di copertura.

**A.2. Danni Erariali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs.196/2003**

La copertura Assicurativa comprende anche le fattispecie di Responsabilità Civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, per eventuali Perdite Patrimoniali e Danni Erariali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano le Condizioni di Assicurazione:

<b>Art.A2</b>	<b>Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della Assicurazione (Claims Made)</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Esclusioni</b>
<b>Art.B</b>	<b>Massimale di Assicurazione</b>
<b>Art. C</b>	<b>Corresponsabilità</b>
<b>4</b>	<b>Estensione alla Retroattività illimitata</b>
<b>Art. 6)</b>	<b>Estensione Piena del Periodo di Efficacia Retroattiva in caso di Cessazione Totale della attività presso qualsiasi Pubblica Amministrazione</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Contraenza-Legittimazione</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Durata della Convenzione</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Disciplina per le adesioni alla Convenzione - Attivazione dell'Assicurazione -Inizio e termine della Assicurazione- Termini di pagamento del Premio</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Pagamento Premio in caso di variazione della Attività</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Recesso dalla adesione alla presente Convenzione e recesso per sinistro</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Gestione delle vertenze del Danno - Spese legali</b>
<b>Art. D. 1</b>	<b>Variazione di Massimale in caso di variazione di Carica e/o acquisizione di Nuova Carica</b>
<b>Art.16</b>	<b>Esclusione della responsabilità solidale</b>
<b>Art.17</b>	<b>Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari</b>

	1	2	3	4				RC danni materiali e corporali verso terzi (massimale fisso € 500.000,00)
Fascia tariffaria	Stato - Enti Pubblici economici - agenzie fiscali	Parastato - Enti Pubblici non economici	Enti Locali	Settore Sanitario	€ 1.000.000	€ 2.500.000	€ 5.000.000	
A	Dirigenti Tecnici	Ruolo Professionale Edilizio/ Ruolo Professionale Legale	Dirigenti Tecnici	Dirigenti Tecnici	€ 281,00	€ 401,00	€ 562,00	€ 57,00
B	Capi di Gabinetto/ Commissario straordinario	Organi Vertice	Sindaco/ Presidente		€ 250,00	€ 357,00	€ 499,00	€ 50,00
C	Funzionario Tecnico (area C che effettua collaudi) Ispettore del lavoro che effettua collaudi	Funzionario Tecnico (Area C che effettua collaudi)	Funzionario Tecnico (Area D) Impegnato Tecnico (Area C)	Collaboratore Tecnico/ Professionale Assistente Tecnico Operatori Tecnici B/BS	€ 219,00	€ 312,00	€ 437,00	€ 44,00
D	Direttore Generale/ Vice direttore generale	Direttore Generale/ Vice Direttore Generale/ Ruolo Professionale Medico Legale	Direttore Generale/ Vice Direttore Generale/ Segretario/ Vice Segretario - Vice Sindaco	Direttore Generale/ Vice Direttore Generale/ Direttore Amministrativo/ Direttore	€ 156,00	€ 223,00	€ 312,00	€ 32,00
E	Dirigente amministrativo	Dirigente amministrativo tecnico informatico/ medico	Dirigente amministrativo	Dirigente amministrativo/ Dirigente Medico/ Dirigente sanitario	€ 125,00	€ 179,00	€ 246,00	€ 26
F		amministratori	assessori/ Altri amministratori	Amministratori CDA	€ 122,00	€ 174,00	€ 244,00	€ 25,00
G	Funzionario Amministrativo (area C che non effettua collaudi) / quadri IPI Ispettore del Lavoro che non effettua collaudi	Funzionario amministrativo/ Informatico/ Sanitario (area C) ruolo Professionale Statistico/ Informatico; Ispettore di vigilanza senza collaudo (Area C) Impegnato (Area A e B)	Funzionario Amministrativo (Area D) Impegnato amministrativo (Area C - Area B - Area A)	Collaboratore Amministrativo - Professionale Assistente Amministrativo Programmatore Coaduttori Amministratori Cat B/BS	€ 110,00	€ 156,00	€ 219,00	€ 22,00
H	Impiegati (area A e Area B)				€ 104,00	€ 148,00	€ 207,00	€ 21,00
		Consiglieri e componenti organi collegiali	Consiglieri		€ 98,00	€ 140,00	€ 195,00	€ 20,00
I	Membri di commissione (attività accessoria a quella istituzionale svolta presso l'Ente di Appartenenza e svolta in enti diversi da quello con il quale si ha rapporto di impiego/ servizio)				€ 94,00	€ 133,00	€ 186,00	€ -

## SEZIONE B - TABELLA CATEGORIE /PREMI/MASSIMALI

CATEGORY	MASSIMALE	PREMIO LORDO ANNUO
Amministratori/sindaci/ Revisori/Odv	€ 1,000,000.00	€ 249.00
Amministratori/sindaci/ Revisori/ Odv	€ 2,500,000.00	€ 321.00
Amministratori/sindaci/ Revisori/ Odv	€ 5,000,000.00	€ 498.00
Dirigenti	€ 1,000,000.00	€ 220.00
Dirigenti	€ 2,500,000.00	€ 300.00
Dirigenti	€ 5,000,000.00	€ 475.00
Quadri/ Dipendenti/ Altre Cariche	€ 1,000,000.00	€ 194.00
Quadri/ Dipendenti/ Altre Cariche	€ 2,500,000.00	€ 251.00
Quadri/ Dipendenti/ Altre Cariche	€ 5,000,000.00	€ 389.00

## **CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE**

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Corso Garibaldi, 86  
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

## **RECLAMI**

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Ufficio Italiano di Lloyd's**  
**All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"**  
**Corso Garibaldi, 86**  
**20121 Milano**  
**Fax: 02 63788850**  
**E-mail: [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com)**

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

# INFORMATIVA

## AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

### 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

### 7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute<sup>1</sup>;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo L'interessato  
Data \_\_\_\_\_  
Nome e Cognome leggibili Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo L'interessato  
Data \_\_\_\_\_  
Nome e Cognome leggibili Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

<sup>1</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

